

Cassazione civile sez. II - 28/03/1994, n. 3023. Pres. Anglani. Est. Paoletta

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Avverso il decreto in data 9.10.86, con il quale Presidente del Tribunale di Roma aveva loro ingiunto di pagare L. 115.669.495, oltre spese ed interessi, all'avv.to Stefano T., per l'assistenza professionale prestata in una serie di controversie giudiziarie, proponevano opposizione i germani Giuseppe e Giovanni L., chiedendo che tale decreto fosse revocato e che fosse determinato il residuo compenso eventualmente dovuto all'opposto previo accertamento del loro diritto al risarcimento dei danni subiti per effetto dell'incauta denuncia all'Ufficio del Registro, da parte del professionista, dell'esistenza di un compromesso da cui risultava che il prezzo effettivo di acquisto, da parte di essi opposenti, di un immobile, era stato di L. 900.000.000 e non, come dichiarato, di L. 410.000.000. Assumevano, inoltre, che i compensi richiesti per le pratiche svolte, oltre ad apparire del tutto sproporzionati all'effettiva attività espletata, erano stati indebitamente maggiorati del 20%.

Lamentavano, infine, che sovente l'opposto aveva utilizzato le procure generali da loro rilasciategli, per iniziative processuali diverse da quelle concordate, e senza preventiva consultazione.

Costituitosi, il T. contestava la fondatezza dell'opposizione e della domanda riconvenzionale, chiedendone il rigetto.

Concessa la provvisoria esecuzione del decreto opposto, con sentenza del 12.6.1989 il Tribunale dichiarava l'inefficacia dello stesso, limitatamente all'omessa detrazione della somma (L. 2.680.000) che dal professionista era stata incassata per conto del L., e trattenuta; condannava gli oppositori a pagare al T. la minor somma di L. 112.989.495, oltre interessi; rigettava la domanda riconvenzionale; condanna i L. al pagamento delle spese del giudizio.

Avverso detta sentenza i germani L., con separati atti, entrambi notificati il 6.7.90, proponevano appello e ricorso per cassazione, sulla base, rispettivamente, di sei e cinque motivi.

Resisteva, costituendosi in entrambi i giudizi, ed in entrambi pregiudizialmente eccependo l'inammissibilità e l'improcedibilità delle proposte impugnazioni, il T..

Con sentenza del 6.5-15.10.92 la Corte d'Appello di Roma, in parziale riforma della gravata pronunzia, rigettava la pretesa fatta valere dal T. in sede monitoria; compensava interamente tra le parti le spese dei due gradi.

Osserva la Corte di merito, per quanto interessa in questa sede, che non avevano fondamento le eccezioni di improcedibilità ed inammissibilità dell'appello sollevate dall'appellato: la prima, avanzata sotto il profilo dell'avvenuta violazione del disposto dell'art. 348 c.p.c., perché la sanzione dell'improcedibilità dell'appello è da detta norma correlata al mancato deposito del fascicolo d'appello, nella specie tempestivamente e ritualmente effettuato, e non di quello di primo grado, la cui mancata produzione attiene soltanto alla prova delle domande e delle eccezioni proposte dall'appellante, e, perciò, al

merito del gravame; la seconda, sollevata sul rilievo che il provvedimento impugnato, avendo natura ed efficacia di ordinanza in relazione alle norme di cui agli artt. 28 e segg. L. 794 del 1942, sarebbe stato suscettibile soltanto di ricorso per cassazione ex art. 111 Cost., perché l'applicabilità di dette norme è esclusa, per consolidata giurisprudenza, quando, come nella specie, siano in contestazione i presupposti del diritto del patrono al compenso (il conferimento del mandato professionale, l'effettiva esecuzione delle prestazioni, ecc.) o il patrocinato abbia spiegato una domanda riconvenzionale per il risarcimento dei danni derivatigli da una condotta negligente ed-od imperita del professionista legale; che, in difetto della produzione in sede di gravame, da parte dell'appellato, della documentazione dallo stesso posta a fondamento della pretesa fatta valere in sede monitoria ed accolta, con una lieve riduzione, dal giudice dell'opposizione, detta pretesa, contestata nell'"an" e nel "quantum" dagli opposenti, doveva ritenersi rimasta sfornita di prova e, perciò, da respingere; che non poteva peraltro trovare accoglimento sotto alcuno dei dedotti profili la domanda riconvenzionale per danni spiegata dai L. contro il professionista, perché, quanto all'asserita incauta iniziativa del professionista di denunciare all'Ufficio del Registro l'effettivo prezzo corrisposto dagli appellanti al G. per l'acquisto dell'immobile di quest'ultimo, appariva decisiva la circostanza - incontestata - che, in un successivo esposto alla Procura della Repubblica di Roma, Giuseppe L. si era esplicitamente assunta la "paternità" dell'iniziativa, mentre, quanto alla negligenza ed imperizia che, secondo l'assunto degli appellanti,

avevano caratterizzato la condotta difensiva tenta dall'avv. T. nella causa contro il G., non era dato stabilire, sulla base dei dati documentali disponibili, se la soccombenza dei L. fosse stata conseguenza di "una imperita condotta processuale della causa o non piuttosto della insussistenza delle ragioni da loro fatte valere nel processo medesimo".

Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione, sulla base di due motivi, il T.. Resistono con controricorso e ricorso incidentale affidato a quattro motivi, i germani L..

Entrambe le parti hanno depositato memorie.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Devono essere preliminarmente riuniti i ricorsi proposti dal T., in via principale, e dai germani L. in via incidentale, recanti rispettivamente i numeri 13822-92 e 1226-93, trattandosi di impugnazioni rivolte contro la stessa sentenza (art. 335 c.p.c.).

Per evidenti ragioni di opportunità, correlate alla logica e giuridica connessione od interdipendenza delle questioni con essi rispettivamente trattate, ed alla conseguente unitarietà sostanziale e processuale della controversia, i ridetti ricorsi vanno poi riuniti a quello (n. 7896-90) proposto dai L. contro la sentenza del Tribunale di Roma riformata in sede di gravame con la pronuncia contro cui sono diretti i ricorsi nn. 13822-92 e 1226-93.

Il primo, nell'ordine temporale di iscrizione nel ruolo generale, dei ricorsi così riuniti, ovverosia il ricorso (n. 7896-90) proposto dai

germani L. contro la sentenza del Tribunale di Roma del 12.6.89 con cui venne definito in primo grado il giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo emesso il 9.10.86 dal Presidente di detto Tribunale per il pagamento delle prestazioni professionali esposte dall'avv. Stefano T., va dichiarato inammissibile.

In tema di liquidazione degli onorari d'avvocato nei confronti del cliente, l'opposizione deve svolgersi in ogni caso ex artt. 29 e 30 della L. 13.6.1942 n. 794. Con la conseguenza che se l'opposizione si sia svolta col rito ordinario, al provvedimento conclusivo, pur se adottato in forma di sentenza, va attribuita natura sostanziale di ordinanza, sottratta all'appello ed impugnabile solo con ricorso per cassazione ex art. 111 della Costituzione (v., per tutte, sent. n. 4701 del 1981).

Queste regole non possono però trovare applicazione quando la controversia non verta unicamente sulla misura del compenso dovuto all'avvocato od al procuratore per prestazioni giudiziali in materia civile, in quanto, ad esempio: siano contestati gli stessi presupposti del diritto del patrono, ovvero sia l'esistenza del rapporto professionale o clientela; le competenze reclamate riguardino, oltre che prestazioni giudiziali in materia civile, prestazioni stragiudiziali in detta materia, o in materia penale, o in giudizi amministrativi; la controversia sia estesa, per effetto delle domande riconvenzionali proposte dal cliente nei confronti del professionista, al dedotto inadempimento del medesimo alle obbligazioni nascenti a suo carico dal rapporto professionale.

Allorché si verifichi una di tali ipotesi il procedimento ordinario, che è il solo previsto e consentito per la definizione di questioni diverse dalla

determinazione della misura del compenso dovuto al professionista per prestazioni giudiziali in materia civile, attrae nella sua sfera, per ragioni di connessione, anche la materia propria del procedimento speciale e tutto il giudizio si conclude in primo grado con un provvedimento impugnabile solo con l'appello (cfr. sent. nn. 2673-59, 1778-62, 1761-67, 2062-70, 3391-81, 2894-84).

In linea con questo orientamento giurisprudenziale, che qui si ribadisce, vertendo nella specie la controversia, oltre e prima ancora che sulla misura del compenso richiesto dal professionista, sui presupposti stessi del diritto del patrono al compenso (i limiti del mandato, l'effettiva esecuzione delle prestazioni, ecc), nonché sulle pretese risarcitorie riconvenzionalmente avanzate dall'opponente per ottenere il risarcimento dei danni derivati da un'asserita condotta negligente ed-od imperita del professionista, la sentenza pronunciata dal Tribunale all'esito del giudizio di opposizione poteva e doveva essere impugnata solo con l'appello. Il ricorso per cassazione contro di essa proposto, va, pertanto, dichiarato inammissibile.

Le considerazioni che precedono assumono rilevanza anche per la disamina del secondo motivo del ricorso (n. 13822-92) proposto dall'avv. T. contro la sentenza della Corte d'Appello di Roma (n. 2769-92), motivo col quale, denunciando violazione dell'art. 30 L 794-42 e degli artt. 339 e 350 c.p.c., il ricorrente rimprovera al giudice d'appello di non aver rilevato che la "scelta" del rito speciale operata dai L. con la proposizione del ricorso per cassazione avverso la sentenza del Tribunale, aveva privato costoro della possibilità di impugnare detta sentenza con l'appello, "non potendo convivere due

identiche domande proposte dinanzi a giudici differenti". Assume quindi che l'appello proposto dai L. in una simile situazione processuale, avrebbe dovuto essere dichiarato inammissibile ed improcedibile.

Il motivo non ha fondamento.

La determinazione del mezzo d'impugnazione in concreto esperibile non è, nel nostro ordinamento, mai rimessa alla libera scelta della parte, ma discende, con i caratteri della tassatività ed inderogabilità, dalle norme processuali che prevedono e disciplinano, in funzione della natura e-o dello specifico contenuto decisorio del provvedimento, del giudice che l'ha adottato, della fase o del grado del giudizio in cui sia stato emesso, delle particolari ragioni dell'impugnazione (art. 395 c.p.c.) o dell'esigenza di tutela degli interessi dei terzi suscettibili di essere pregiudicati da una sentenza pronunciata tra altre persone (art. 404 c.p.c.), il rimedio di volta in volta consentito.

Nella specie, essendo il solo mezzo d'impugnazione consentito contro la sentenza del Tribunale, per quanto sopra esposto, quello dell'appello, non può aver spiegato alcuna incidenza negativa, ai fini dell'ammissibilità e proponibilità del medesimo, l'avere i L. contestualmente proposto contro la detta sentenza - comunque non per una libera "scelta"; ma per le perplessità nutrite circa il mezzo d'impugnazione in concreto esperibile - anche un (inammissibile) ricorso per cassazione.

Non maggior pregio riveste il primo motivo del ricorso del T..

Con esso, denunciando la violazione dell'art. 348 comma 2 c.p.c., il ricorrente ripropone l'eccezione d'improcedibilità dell'appello (proposto dai L. contro la sentenza del Tribunale), per il mancato deposito da parte degli appellanti, all'atto dell'iscrizione a ruolo della causa e della costituzione in giudizio, e, comunque, nella prima udienza, del fascicolo degli atti e documenti di primo grado.

Deduce che, respingendo tale eccezione sul rilievo che la sanzione dell'improcedibilità è prevista ed applicabile solo per l'ipotesi di mancato deposito del fascicolo di secondo grado, il giudice del gravame non avrebbe tenuto conto del più recente orientamento giurisprudenziale (sent. nn. 4834-86 e 3286-88) secondo cui l'improcedibilità consegue anche al mancato deposito, alla prima udienza, del fascicolo di parte di primo grado.

Come ha già rettamente osservato il giudice d'appello, seguendo un indirizzo giurisprudenziale (cfr. sent. nn. 6477 del 1983 e 423 del 1985) che qui si ribadisce, l'art. 348 comma 2 c.p.c., laddove sancisce l'improcedibilità per la mancata presentazione del fascicolo, alla "prima udienza", da parte dell'appellante, si riferisce esclusivamente al mancato deposito del fascicolo d'appello, data la specifica ed insostituibile funzione del medesimo al fine dell'esame dell'impugnazione e della sua ritualità, mentre l'omissione inerente al fascicolo di primo grado, non svolgendo il relativo deposito una consimile essenziale funzione, ma attenendo soltanto alla prova delle domande e delle eccezioni proposte dall'appellante, e, quindi, al merito del gravame, può essere eliminata attraverso il deposito

eseguito anche successivamente, fino all'udienza di precisazione delle conclusioni.

Nè giova alla tesi del ricorrente il richiamo ad asseriti diversi enunciati di questa Corte, concernendo quelli indicati nel motivo in esame, l'ipotesi, ben diversa, della mancata produzione della sentenza impugnata, la quale va inserita nel fascicolo d'appello.

Senza dire che neppure la mancata iscrizione nel fascicolo dell'appellante (di copia autentica) della sentenza impugnata viene ritenuta automatica causa d'improcedibilità dell'appello, sul rilievo che, dovendosi individuare la "ratio" della sanzione dell'improcedibilità nell'impossibilità per il giudice di conoscere il provvedimento impugnato, se ne deve escludere l'applicabilità quando, al momento della decisione, una copia di tale provvedimento (di cui non sia contestata la conformità all'originale) si "trovi comunque allegata agli atti". (Cass. 16.4.1991 n. 4043).

Passando all'esame del ricorso incidentale, col primo dei relativi motivi i L. denunciano la violazione dell'art. 112 c.p.c. in relazione all'art. 360 nn. 3 e 5 dello stesso codice.

Ricordano di aver espressamente chiesto con l'atto di appello, reiterando la richiesta in sede di precisazione delle conclusioni, che la corte, accertata l'insussistenza del credito vantato dall'avv. T., e tenuto conto dell'ammontare dei danni oggetto della sollecitata pronuncia di condanna del professionista, nonché del pagamento effettuato "in executivis" da essi appellanti a saldo della somma portata dal decreto ingiuntivo opposto, procedesse "alle necessarie compensazioni fino alla concorrenza", condannando il T. al pagamento

della differenza, con rivalutazione ed interessi, ovvero, in subordine, accertasse "il corrispondente credito dei L."

Sostengono quindi che, una volta accertata e dichiarata l'infondatezza della pretesa fatta valere dal T. in sede monitoria, non avrebbe potuto il giudice d'appello, senza incorrere nelle denunziate violazioni di legge, sottrarsi all'obbligo di far luogo alla conseguenziale decisione di condanna dell'appellato a restituire, unitamente ai relativi accessori, le somme corrisposte da essi deducendoti in forza della dichiarata provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto.

Rimproverano inoltre alla corte di merito di aver erroneamente ritenuto assorbiti detti capi di domanda dalla statuizione di rigetto della domanda del T..

Le censure sono fondate nei sensi e nei limiti di seguito precisati.

Secondo il costante orientamento giurisprudenziale di questa Corte (v., tra le altre, sent. nn. 2519 del 1987, 3345 del 1988, 2258 del 1990), che qui si ribadisce, sebbene nel codice di rito manchi una norma specifica concernente le pretese restitutorie conseguenti alla riforma in appello della sentenza di primo grado, deve ritenersi che le stesse possano trovare ingresso nella fase di gravame, al fine di preconstituire il titolo esecutivo per le restituzioni, in tal senso operando evidenti ragioni di economia processuale. E ciò ancorché l'eseguibilità del capo restitutorio della sentenza d'appello, presupponendo il preventivo venir meno degli effetti della sentenza riformata, rimanga necessariamente subordinata alla cessazione degli effetti esecutivi di quest'ultima, e, quindi, al passaggio in giudicato della sentenza d'appello.

Alla stregua di tali criteri, le censure svolte col motivo in esame risultano fondate nella parte e nei limiti in cui addebitano al giudice d'appello di aver del tutto omesso di prendere in esame e di pronunciare sulla domanda, espressamente avanzata dagli appellanti, di condanna del T. alla restituzione, con i relativi accessori, delle somme corrispostegli in soddisfacimento del credito di cui al decreto ingiuntivo opposto (a seguito della dichiarata provvisorietà del medesimo), una volta ritenuta non provata e perciò respinta, in riforma della pronunzia del tribunale, la pretesa fatta valere dal professionista in sede monitoria.

Non ha fondamento, invece, la censura svolta nell'ultima parte del motivo, non rinvenendosi nella sentenza impugnata alcuna statuizione o affermazione di "assorbimento" delle pretese restitutorie degli appellanti nella pronunzia di rigetto della domanda proposta dall'avv. T. col ricorso per ingiunzione.

Cassata, nei limiti dell'accoglimento del motivo in esame, la sentenza impugnata, spetterà al giudice del rinvio prendere in esame la domanda restitutoria degli appellanti e pronunciare sulla stessa.

Non possono trovare accoglimento il secondo ed il terzo motivo del ricorso incidentale, con i quali si censurano le argomentazioni sulla cui base il giudice d'appello ha confermato la statuizione di rigetto delle pretese risarcitorie riconvenzionalmente avanzate dagli oppositori nei confronti del professionista.

Col secondo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 2236 e 1176 c.c., nonché omesso esame di documenti decisivi e

conseguente vizio di motivazione su un punto decisivo della controversia (art. 360 n. 5 c.p.c.).

I ricorrenti rimproverano anzitutto al giudice d'appello di aver erroneamente affermato che, a norma dell'art. 2236 c.c., la responsabilità del prestatore d'opera intellettuale è ipotizzabile solo in caso di comportamento del medesimo caratterizzato da dolo o colpa grave, laddove detta norma - che si pone quale eccezione rispetto alla regola generale della "culpa levis" di cui all'art. 1176 comma 2 c.c. - circoscrive a dette ipotesi di dolo o colpa grave la responsabilità per danni del professionista al caso - non ricorrente nella specie - in cui la prestazione implichi la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà.

Censurano quindi la sentenza impugnata per aver la Corte di merito omesso di valutare, alla stregua del parametro della media diligenza dovuta dal professionista, la prestazione professionale dell'avv.

T. nella causa promossa da essi L. contro il G..

Addebitano in secondo luogo al giudice del gravame di aver omesso di esaminare, nell'indagine diretta ad accertare se tale prestazione fosse o meno censurabile (sotto l'anzidetto profilo), la sentenza del Tribunale di Roma con cui questa causa era stata definita. Deducono che, stante il numero e la gravità degli errori d'impostazione ed articolazione della linea difensiva degli attori sottolineati indetta sentenza, un'attenta lettura della stessa non avrebbe potuto non condurre all'affermazione della responsabilità del professionista.

Criticano infine l'affermazione del giudice d'appello secondo cui, al di fuori della summenzionata sentenza, non erano stati prodotti altri

documenti processuali idonei a configurare una responsabilità del professionista relativamente alla conduzione della vertenza G.. Ricordano che erano stati invece ritualmente prodotti in causa, assieme alla sentenza del Tribunale, altri documenti processuali particolarmente significativi in questa direzione (copie del verbale di deferimento del giuramento decisorio, dell'ordinanza collegiale sull'ammissibilità di detto giuramento, dell'atto di appello predisposto dall'avv. T.).

Col terzo motivo si denunzia violazione e falsa applicazione degli artt. 2222, 2230, 2043, 1176 c.c. e 351 c.p.c., nonché omesso esame di documenti decisivi e conseguente vizio di motivazione su punto decisivo della controversia (art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c.).

Secondo l'assunto de ricorrenti, nelle denunziate omissioni e violazioni sarebbe incorso il giudice d'appello, nel motivare il convincimento negativo espresso in ordine alla responsabilità del professionista per la denuncia da lui fatta all'Ufficio del Registro, dell'effettivo prezzo della compravendita immobiliare corrisposto dai suoi clienti, omettendo di considerare:

a) che l'accertamento della violazione tributaria era stato dall'amministrazione finanziaria effettuato esclusivamente in base alla lettera - denuncia inviata il 15.6.1983 dall'avv. T. all'Ufficio del Registro di Roma, e non anche all'esposto - denuncia inoltrato, circa cinque mesi dopo, da Giuseppe L. alla Procura della Repubblica di Roma;

b) che l'avv. T., indipendentemente dalla paternità dell'iniziativa della denuncia, aveva l'obbligo di prestare "attenta e prudente consulenza" sull'opportunità e convenienza della stessa;

c) che il professionista, prima di inoltrare la denuncia, avrebbe almeno dovuto preavvertire dell'iniziativa presa l'altra sua cliente, Giovanna L., in considerazione delle conseguenze patrimoniali negative che gliene sarebbero potute derivare (e le erano in effetti derivate);

d) che l'ingiustizia del danno cagionato ai germani L. dall'imprudente iniziativa del professionista non poteva certo essere esclusa dalla rispondenza della stessa ai principi della trasparenza e chiarezza contributiva, dovendo questi principi ispirare l'operato del contribuente, ma non, per conto di questi, del suo legale.

Entrambi i motivi, la cui connessione suggerisce l'opportunità di una loro congiunta disamina, sono infondati.

In tema di responsabilità professionale del prestatore d'opera intellettuale, responsabilità che ha sempre per oggetto i soli errori tecnici, dovuti cioè a mancanza di cognizioni tecniche e-o di esperienza professionale, nella sola ipotesi che la prestazione dedotta in contratto implichi "la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà", la legge (art. 2236 c.c.) prevede un'attenuazione della normale responsabilità, nel senso che il professionista è tenuto al risarcimento del danno unicamente per dolo o colpa grave. Al di fuori di questa ipotesi, il professionista risponde, secondo le regole comuni (art. 1176 comma 2 c.c.), anche per colpa lieve, tenendo presente che la diligenza "media" a lui richiesta è quella posta nell'esercizio

della propria attività professionale da un professionista di preparazione ed attenzione media.

Non può non rilevarsi, pertanto, l'erroneità dell'affermazione della corte di merito secondo cui una responsabilità professionale dell'avv. T. nei confronti degli attuali ricorrenti avrebbe potuto ravvisarsi nel solo caso di dolo o colpa grave del professionista. Avulsa com'è (v. pag. 14-15 della sentenza) da qualsiasi indicazione e valutazione della "speciale" difficoltà dei problemi tecnici implicati dalla natura e dall'oggetto della controversia affidata al patrocinio dell'avv. T., questa affermazione finisce infatti col rivestire la portata di enunciazione di un principio generale di diritto contrastante con quelli sopra enunciati.

L'errore come sopra rilevato non può peraltro avere altra conseguenza che la correzione sul punto, ex art. 384 comma 2 c.p.c., della motivazione in diritto della sentenza impugnata.

Il dispositivo della stessa, quanto al confermato rigetto delle pretese risarcitorie riconvenzionalmente avanzate dagli opposenti, risulta infatti conforme al diritto.

Gli addebiti di omessa od erronea valutazione, da parte del giudice d'appello, dei documenti prodotti per dimostrare la superficialità e la negligenza mostrate dal professionista nell'assolvere il mandato conferitogli per assistere e rappresentare i L. nella causa promossa contro il G. (copia della sentenza del Tribunale e di altri atti del processo con essa definito), si risolvono in inammissibili critiche all'apprezzamento dei fatti e delle prove compiuto da quel giudice nell'ambito dell'indagine sul punto, pervenendo ad un risultato che si

sottrae all'invocato controllo di legittimità, siccome adeguatamente e logicamente motivato sull'assorbente rilievo, fondato sull'attento esame proprio di quel documento "decisivo" che si assume essere stato completamente trascurato (la prodotta copia della sentenza del Tribunale di Roma), che non era dato stabilire se la soccombenza dei L. fosse stata conseguenza "di una imperita condotta processuale della causa" o non, piuttosto, dell'insussistenza delle ragioni da essi fatte valere nel processo medesimo.

Deve solo aggiungersi, in ordine all'addebito dell'omessa considerazione, da parte del giudice del gravame, di altri "decisivi" documenti processuali pure ritualmente prodotti in causa (terza censura del secondo motivo), che la corrispondente ragione d'inammissibilità discende dall'omessa specificazione - da parte dei ricorrenti - del contenuto o tenore di questi documenti, omissione che impedisce qualsiasi controllo dalla loro rilevanza ed idoneità a fornire la prova del fatto costitutivo del diritto fatto valere in giudizio, ossia della loro pretesa "decisività".

Per analoghe considerazioni e ragioni non appare censurabile il convincimento negativo espresso dal giudice d'appello in ordine alla dedotta responsabilità del professionista legale per la lettera-denuncia dell'effettivo prezzo corrisposto dai L. per l'acquisto dell'immobile G., da lui inviata il 15.6.83 all'Ufficio del Registro di Roma.

Tale convincimento ha infatti quel giudice motivato in fatto con l'argomentazione, avente per la sua forza logica portata assorbente di tutte le censure svolte col terzo motivo, comprese quelle sub d) - dirette peraltro contro un'affermazione rimasta priva di rilevanza,

quale "ratio decidendi", nell'ordito logico-argomentativo della sentenza impugnata - secondo cui dalle esplicite ammissioni contenute nell'esposto - denuncia presentato da Giuseppe L. alla Procura della Repubblica di Roma, si evinceva che era stata dello stesso L., e non del suo legale, l'iniziativa di denunciare al fisco l'effettivo prezzo pagato con la vendita G., e che egli soltanto doveva perciò ritenersi autore "sostanziale ed effettivo" di tale denuncia, responsabile, anche nei confronti della coacquirente sorella Giovanna, delle conseguenze che ne erano derivate.

Il quarto motivo del ricorso incidentale, concernente il regolamento delle spese processuali adottato dal giudice d'appello, resta assorbito dall'accoglimento, nei limiti precisati, del primo motivo. All'esito finale della lite andrà infatti rapportata, ai fini di siffatto regolamento, la valutazione della soccombenza.

Al giudice del rinvio, che si designa in altra sezione della Corte d'Appello di Roma, si rimette la pronunzia sulle spese di questo giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte: riunisce i ricorsi nn. 7896-90, 13822-92 e 1226-93; dichiara inammissibile il ricorso n. 7896-90; rigetta il ricorso principale (n. 13822-92); accoglie per quanto di ragione il primo motivo del ricorso incidentale (n. 1226-93); rigetta il secondo e terzo motivo di detto ricorso e ne dichiara assorbito il quarto; cassa l'impugnata sentenza della Corte d'Appello di Roma nei limiti del

motivo accolto e rinvia la causa, anche per la pronunzia sulle spese di questo procedimento, ad altra sezione della stessa corte.

Così deciso in Roma il 6.7.1993.